



Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

16 MAG. 1995

UFFICIO CASA

16265

AL SIG. PRESIDENTE
ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Invio nulla osta.

PREMESSO che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con note n° 22962 del 15/7/88, n° 30214 del 22/11/90 e 12226 del 21/4/94, inviava un elenco di assegnatari per i quali nel corso di una verifica reddituale si sono rilevati elementi che potrebbero comportare la decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti ai sensi dell'art.19 lett.D, L.R.54/84;

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dagli interessati e la relativa istruttoria di rito;

VISTO il sopralluogo effettuato da un Tecnico incaricato del Comune, unitamente ad un Vigile Urbano, dal quale si evince che non esistono motivi di decadenza per perdita dei requisiti;

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA

I L S I N D A C O

D I C H I A R A

che NULLA OSTA al mantenimento in possesso dell'alloggio assegnato ai Sig.ri:

- 1) MIA ROSA L.GO RISORGIMENTO n°47;
- 2) MOLA ROSA L.GO RISORGIMENTO n°50;
- 3) LEO UMBERTO L.GO RISORGIMENTO n°13;
- 4) MELPIGNANO ANGELO VIA NARRACCI n° 53;
- 5) MONOPOLI ALFREDO VIA DON L. STURZO n°53;
- 6) ROMA PAOLO C.DA VILLANOVA (CASE PESCATORI);
- 7) MORO DOMENICA L.GO BIANCHIERI n°6 /3.

Ostuni li 09/05/1995

GA

IL SINDACO
(Prof. Lorenzo CIRASINO)

I. A. C. P.
BRINDISI
Prot. N. 3212
Data 18 MAG. 1995

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 12202

Il, 21 NOV. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n.8410 del 27.9.95;
- Dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE

Via Pola, 34

72017

OSTUNI

- Alla Sig.ra MORO Domenica

Largo Bianchieri 6, A/3

72017

OSTUNI

e.p.c. - Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO/ Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - L.go Bianchieri - Lotto 5° - sc. A - piano R - ift. 3 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnataria: MORO Domenica - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnataria in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dello alloggio pari a £. 19.584.000.= (fibre diciannovemilionicinquecentottantaquattromila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

L'assegnataria è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100 BRINDISI

Partita IVA 00061820742

FATTURA n. 85/95

Brindisi, 17-11-1995

RIFERIMENTI

CONSEGNA A SALDO / IN CONTO VS. ORDINE

BOLLA N.

DATA BOLLA

PAGAMENTO A MEZZO

SPETT.LE

SIG. RA MORO DOMENICA

LARGO BIANCHIERI 6 A/3

Ostuni

PARTITA IVA

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIBILE	4%	IMPONIBILE	%	IMPONIBILE	%
1	Cessione in proprietà della affezione popolare sito in Ostuni - LARGO BIANCHIERI 6 Lotto 5° - sc. A - int. 3 Legge 560 del 24-12-1993 Saldo 10% prezzo di canone			1.958.400					
AC. Banca del Salento - Ostuni									
n. 141145746 5 p2.				1.958.400					
n. 044164064				78336					

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: PER QUALSIASI CONTROVERSA IL FORO COMPETENTE E' QUELLO DEL DOMICILIO DEL MITTENTE. NON SI ACCETTANO RITORNI SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E FRANCHI DI PORTO. VERIFICARE PESO, CONDIZIONI DEI COLLI PRIMA DELLO SVINCOLO. LA MERCE VIAGGIA PER CONTO E RISCHIO DEL CLIENTE. DECORSO IL TERMINE FISSATO PER IL PAGAMENTO, SARANNO CONTEGGIATI GLI INTERESSI DI MORA. LA DITTA NON RICONOSCE I PAGAMENTI SE NON FATTI DIRETTAMENTE AL SUO DOMICILIO.

IMPONIBILE 1.958.400

IVA 78336

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IVA

TOTALE FATTURA

2.036.736

1.60
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 11253

30 OTT. 1995
li, _____

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

RACCOMANDATA

- Al Sig. MORO DOMENICA
LARGO BIANCHIERI 6 A/3
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggi E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2170 in data 28-3-1995 di questo I.A.C.P. relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in OSTUNI Via L. GO BIANCHIERI Lotto/Cantiere 5' - scala A int. 3.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1958400 più f. 78336 per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 19.584.000 è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. <u>27.200.000</u>
- riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. <u>5.440.000</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>21.760.000</u>
	f. <u>2.176.000</u>
	f. <u>19.584.000</u>

I.V.A.: f. 19.584.000 x 4% = f. 783360

Si comunica, altresì, che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 31-5-1995 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1990/1995.

Inoltre la S.V. deve produrre la seguente documentazione: Certificato di residenza; Certificato anagrafico storico di residenza; Stato di famiglia e copia del contratto di locazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

EFFETTUA IL RILEVAMENTO
CONTABILE AL 31/05/95
RISULTA CR 18/11/95

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2170

li. 28 MAR. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Al Sig. MORO DOMENICA
LARGO BIANCHIERI 6 - A/3
72017 OSTUNI

*Articolo e piano
del piano 2B-5-85*

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 9681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 28-5-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 5 scala A int. 3, Via LARGO BIANCHIERI

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 17.625.600 intestato a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 705024 per I.V.A., mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica, ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'I.V.A., come sopra indicati, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

/./.

Il,

Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.AC.P. che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà opportuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)





Comune di Ostuni
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

certifica

Che Moro Domenica, nata a Ostuni il 9/6/1959, qui residente
ha avuto le seguenti vicende domiciliari:

1) al cens. 961 ha abitato in L.go Bianchieri n°6/A/3
dove abita tutt'ora.=

Si rilascia in carta libera per uso _____ consentito dalla legge

li **26 MAG 1995**



L'IMPREGATO ADDETTO
~~IL SINDACO~~
Uff.le Amm. Serv. Demografici
SGURA FELICE



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fa. 01/01

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

MORO DOMENICA

abitante in VIA BIANCHIERI 6/ 3

SUMERANO PIETRO

Intest. Scheda

Nato il 16/02/1965 a OSTUNI (BR)

atto n. 98/1A

CONIUGATO

MORO DOMENICA

Moglie

Nata il 09/06/1959 a OSTUNI (BR)

atto n. 326/1A

CONIUGATA

SUMERANO DIEGO

Figlio

Nato il 05/04/1993 a BRINDISI (BR)

atto n. 414/1A

CELIBE

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 25/05/1995

Segr. L.

500

Il Compilatore

SI RILASCIÀ IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE



CERTIFICAZIONE A MEZZO TERMINALI
CENTRO ELETTRONICO COMUNALE

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

MORO DOMENICA

Nata il 09/06/1959 a OSTUNI (BR)

atto n. 326/1A

abitante in VIA BIANCHIERI 6/3

E' QUI RESIDENTE

Segr. L.

500

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 25/05/1995

Il Compilatore

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

Parte riservata all'Istituto

111 12 005 0327/1

MORO DOMENICA

L.GO BIANCHIERI

72017 OSTUNI

6 A/3

Prot N.

Data

31 MAG. 1994/4327

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI;

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

21.760.000

Il sottoscritto MORO DOMENICA

nato a OSTUNI

il 09-06-1959 assegnatario /o familiare convivente del Sig. _____

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto 5° Via/Piazza LGO BIANCHIERI n. 6 scala A interno 3

con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

VALORE 27.200.000
RID. 20% 5.440.000
21.760.000
RID. 10% 2.176.000
19.584.000

CHIEDE

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90% 17.625.600
IVA 4% 705.024

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera (a) o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

N.B. PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Distinti Saluti

SI PREGA DI INVIARE LA PRATICA E/O IL
NOTAIO - SALOMONE - VIALE POLO OSTUNI

Data

28-5-1994

firma

Moro Domenico

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 762

DEL 2 FEB. 1995

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 5194 del 6.7.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO MORO DOMENICA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 5 ^{LARGO} VIA BIANCHIERI civico, n° 6
piano R int. 4/3

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 634E
fg. 222/11 p.lla 5000 / 3 cat. 4/4

cl. 3 vani catastali 4.00 rendita 272.000

MORE T. DA F. W. C. IN CATASTO

IL CORTILE COMUNE

Lo scantonato è/non incluso nella consistenza della u.i. PARTIC. 4716

Note:

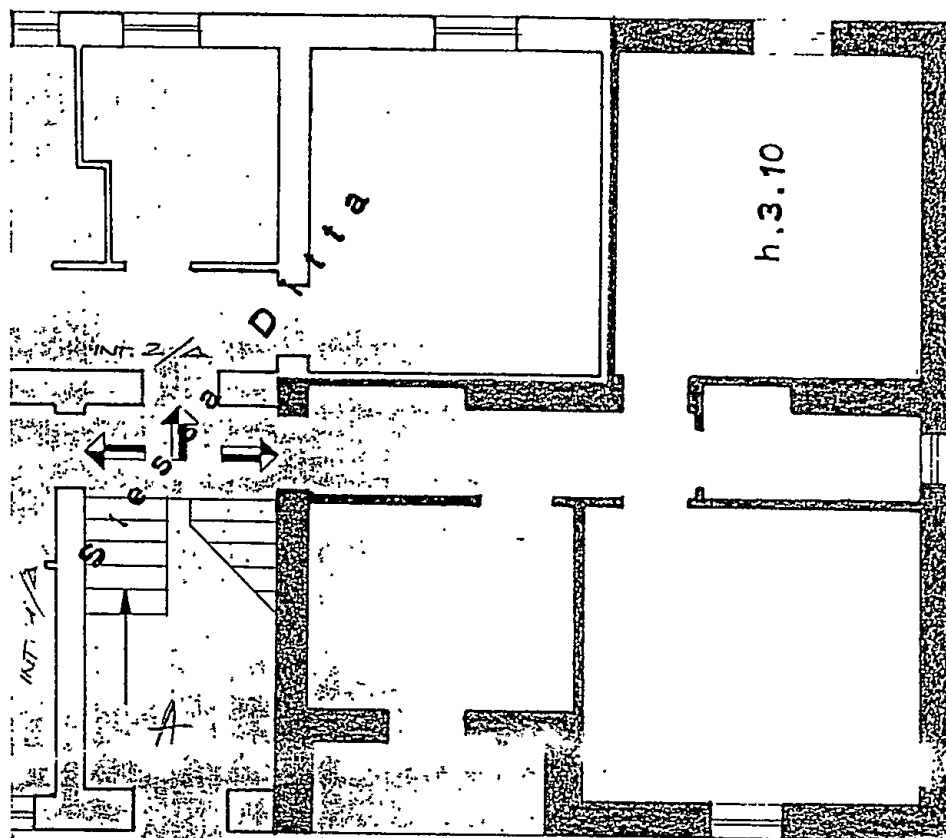
Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

OSTUNI LOTTO 5°
LARGO BIANCHIERI N° 6
PIANO R SCALA 4 INT 3

PROVINCIALE CECILIE - OSTUNI



STESSA DITTA

CORTILE OSTUNE



Ricerca Incentivi | Salvataggio di una ricerca

Passaggi chiave

① Ricerca Incentivi di interesse

② Salvataggio di una ricerca

③ Denominazione e monitoraggio

① Selezionando e applicando gli appositi filtri, la piattaforma ti restituisce gli Incentivi di interesse

② Puoi salvare i filtri applicati e i relativi risultati della ricerca tramite l'apposito tasto «salva ricerca»

③ Puoi salvare la ricerca con un nome e scegliere di ricevere via e-mail delle notifiche di aggiornamento relative alla ricerca effettuata (e.g. pubblicazione di nuovi incentivi che corrispondono ai filtri selezionati)⁴.

⁴ Ad esempio riceverai una email automatica se un incentivo passa dallo stato "In programmazione" ad "Attivo" oppure se si aggiunge un nuovo incentivo coerente con i filtri di una ricerca che avevi precedentemente impostato

In appensione di ... e bolle
(art. unica della legge 24-11-1961, n. 1800)

Ai sensi dell'Art. 74
Legge del Registro:-

MODULARIO
F. Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio
Mod. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati
I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. MORO FRANCESCO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/3 del 5° lotto
Designazione delle cose locate: di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3600- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
BRINDISI 27 Agosto 1962
A add.



IL DENUNZIANTE (7)
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2307
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire feudo dievi

IL CASSIERE
(*) Bollo e calendario



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

998 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MORO Francesco
Lotto 5° Scala A Int. 3
Via prodotto Largo Capone
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.309,=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7270

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Moro Francesco

Lotto 5° Scala A Int. 3

Via L. Calluccioni

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.293 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3.40</u>	£ . <u>5.178</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£ . <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale	£ . <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£ . <u>165</u>
	<u>6.293</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore e il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. MORO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1960 al 10-8-1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 29 per la Prov. di Brindisi ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960
12 AGO. 1960

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO. 1960 19 al N. 224

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di.....
- N. vol. delle denunce
- Art. del campione unico
- (1 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il
Sig. MORO Francesco
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI
Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960
Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 178

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 178

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Culasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (§ 3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. *Moro Francesco*

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 5/A del 50 lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2600 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 29 AGO. 1958 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Moro Francesco

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/A del 5° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57..

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 1906

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire cinquantamila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.**

dimoranti (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara (3) di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Signor MORO Francesco

fu Ottaviano

hanno avuto convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n. 3/A al 5° lotto delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini**

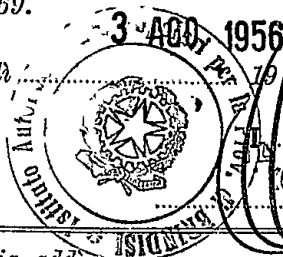
Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.600,- mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

addì



DENUNZIANTE (7) **Com.te Ubaldo Vallarino**

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **60**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono esser fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Ostuni, 27 Aprile 1955

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto MORO Francesco da Ostuni,
inquilino del 5° Lotto, Scala A, n° 3 interno delle Case
Popolari di Ostuni, si permette far presente quanto se-
gue:

Dalle finestre della Casa da lui abitata,
per un difetto di costruzione, entra a diretto la piog-
gia. Il sottoscritto ritiene che l'unico rimedio sia
la costruzione di persiane, che egli sarebbe disposto
a costruire a tutte sue spese.

Chiede pertanto a codesto Spett. Istituto
la facoltà di procedere alla costruzione di dette per-
siane. =

Con osservanza.

Moro Francesco

I. A. C. P. - Brindisi
3/5/55
PROT. N. 2029

*in attesa di l'inter-
rogare il proprietario
della casa*

2049

RACCOMANDATA

Brindisi

23/6/1955

OGGETTO: Autorizzazione lavori.=

Signor Moro Francesco

Scala A - 5° lotto

OSTUNI

G.P.C.

Ufficio Tecnico

S E D E

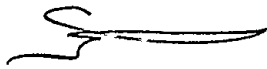
In accoglimento della Sua richiesta si autorizza la costruzione di persiane alle finestre dell'alloggio da Ella occupato.=

Resta inteso che i lavori e le forniture sono a Suo completo carico e saranno eseguiti sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto e che all'atto del rilascio dell'appartamento quanto eseguito resterà di proprietà di questo Istituto.=

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Ro/gu/qu

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 1658 del 28.12.54

Brindisi 24.3.1954

Al Sig. *Mario Francesco fu Ottaviano*

Via *Gonibadoli* N° *312*

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito al Largo Cappuccini, 5° lotto, scala *A*, interno *3*.

Il detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto in Brindisi, Via Casimiro, per la stipula del relativo contratto.

Brevemente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Brindisi", per l'ammontare di L. 9.413, come appresso dovuto:

a) mensilità per affitto e servizi dal 10/3 al 10/4/1954:

L. 1.200 x vani n. 3 L. 3.600=

b) consumo acqua normale (250 Litri giornalieri) " 490=

c) deposito cauzionale " 4.200=

d) deposito spese contrattuali " 1.000=

e) I.G.T. (2 a b) " 123=

T O T A L E L. 9.413=

In sede di contratto Le saranno incassate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com. *Ubaldo Vellaro*)

posta di bollo
... 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 895

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

ALLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio dello altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I... sottoscritt...o (1)... Com.te Ubaldo...
VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant...e (2) ... Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess...o denunziant...o (3) ... ed il

Sig... MORO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) ... 10 ... 8 ... 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : ... Appartamento n. 3/A del 5° lotto

... di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : ... dal 10 ... 8 ... 1963 al 10 ... 8 ... 1964

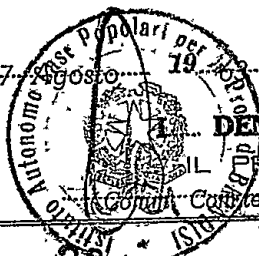
Corrispettivi pattuiti : ... L. 3.400 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A ... BRINDISI, add. ... 27 ... Agosto ... 19 63



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. ... 28 AGO. 1963 ... 19 ... al N. 2890

vol. ... foglio ... registro Atti privati, ed esatte lire

Ostuni, 27 Aprile 1955

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto MORO Francesco da Ostuni, inquilino del 5° Lotto, Scala A, n°3 interno delle Case Popolari di Ostuni, si permette far presente quanto segue:

Dalle finestre della Casa da lui abitata, per un difetto di costruzione, entra a diretto la pioggia. Il sottoscritto ritiene che l'unico rimedio sia la costruzione di persiane, che egli sarebbe disposto a costruire a tutte sue spese.

Chiede pertanto a codesto Spett. Istituto la facoltà di procedere alla costruzione di dette persiane. =

Con osservanza.

Moro Francesco

I. A. C. P. - Brindisi
3/5/55
PROT. N. 2029

*In attesa della consegna
di proprietà alle mani del
proprietario*